



partecipazione dopo il primo triennio di assicurazione del seguente tipo:

"Partecipazione estesa a tutte le forme nel caso in cui lo Stato autorizzi, con disposizione di carattere generale, quindi compresi gli Enti di assicurazione, la rivalutazione in bilancio dei beni immobiliari.

Oi fini di quanto sopra le riserve matematiche saranno considerate investite, in ragione del 20% del totale afferente alla presente collettiva, in beni immobili.

Il coefficiente di rivalutazione verrà determinato come media ponderata dei coefficienti relativi ai singoli anni di investimento e con pesi uguali ai premi incassati negli anni rispettivi.

Il coefficiente di cui sopra provocherà una maggiorazione delle riserve stesse e quindi un incremento proporzionale dei capitali assicurati a condizione però che l'Ente Contraente corrisponda i premi futuri aumentati della stessa percentuale riconosciuta come coefficienti di rivalutazione alle riserve matematiche".

Prima di chiedere l'approvazione della